

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6053 del 31/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 <i>ç</i> Modifica sostanziale -ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOC.AGR. S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6244 del 30/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOC.AGR. SRL.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Considerato che:

- ✓ lo sportello S.U.A.P. del Comune di Rivergaro ha trasmesso ad ARPAE – SAC di Piacenza, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n° 59/2013, l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al provvedimento D.D. 6339/2018 presentata dalla ditta *Cascina Bosco Gerolo soc.agr. Srl*, con nota acquisita al prot. Arpae n. 138520 del 09/09/2019;
- ✓ l'istanza di modifica presentata dalla Ditta riguarda anche l'introduzione di nuove attività di produzione di biometano da autotrazione per autoconsumo, produzione di birra artigianale e produzione di gelato, per cui l'adozione della modifica dell'AUA costituisce un endoprocedimento secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DPR 59/2013;
- ✓ con nota prot. n. 153335 del 07/10/2019 questo Servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 c. 1 del D.P.R. 59/2013 ha richiesto la documentazione integrativa relativamente alle diverse matrici ambientali oggetto di modifica;
- ✓ con nota prot. 170681 del 07/11/2019 è stata acquisita la suddetta documentazione integrativa;
- ✓ con nota prot. n. 184711 del 02/12/2019 rettificata con nota prot. 186933 del 05/12/2019 è stata indetta per il giorno 13/12/2019 la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/90 dallo SUAP del Comune di Rivergaro titolare della competenza per il Procedimento di rilascio di tutte le Autorizzazioni richieste dalla ditta;
- ✓ in data 13/12/2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta con la nota sopracitata 184711/2019 e che i titoli ambientali richiesti e per i quali occorre procedere con la modifica sostanziale dell'AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 di acque reflue industriali ed S2 di acque reflue domestiche) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Verificato che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica di una parte degli effluenti zootecnici aziendali, con produzione di biometano, dalla potenza di 144 Nmc/h di biogas pari a 81 Nmc/h di biometano che sarà utilizzato per rifornire i veicoli aziendali tramite apposito distributore. L'emissione derivanti dall'upgrading del biometano è denominata E8;
- al nuovo impianto di digestione anaerobica verranno convogliati la parte degli effluenti zootecnici prodotti che non sono inseriti nel digestore esistente;
- viene prevista l'aggiunta dell'attività di birrificio per la produzione di birra artigianale e dell'attività di produzione del gelato;
- viene dichiarato che il birrificio rientra tra le attività in deroga non sottoposte ad autorizzazione ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile al punto kk-bis) della parte I dell'allegato IV al decreto medesimo;

- la ricetta di alimentazione del nuovo impianto di digestione con produzione di biometano sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 3056 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale trinciato, farina di triticale): 1490 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (scarti lavorazione di yogurt, ricotta e formaggio a pasta molle 365 t/anno, siero di latte 1606 t/anno, trebbie di birra 73 t/anno): 2044 t/anno; per un TOTALE di 6590 t/anno;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione esistente, con produzione di energia da biogas da 150 kWe, rimane invariata:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale e acque di mungitura): 7003 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 192 t/anno;
 - TOTALE: 7195 t/anno;
- il digestato prodotto da entrambe le linee di digestione anaerobica viene trattato nel medesimo impianto di separazione e stoccato nelle due vasche di stoccaggio, di cui la prima dotata di copertura e raccolta del gas residuo, e nelle due platee coperte, in conformità alle disposizioni della DGR 1495/2011 e del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- viene prevista la realizzazione di un nuovo ricovero suini allevati su lettiera inclinata in paglia. Il numero di capi indicato è pari a 20, pertanto trattasi di attività scarsamente rilevante non soggetta ad autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- presso l'insediamento in oggetto è presente un sistema di depurazione, avente potenzialità di progetto pari a 156 KgBOD₅/giorni (corrispondenti a 2600 A.E.) costituito da: pozzetto di miscelazione acque reflue, n° 2 vasche di degrassatura/dissabbiatura, pozzo con pompa di sollevamento, flottatore, bacino di ossidazione/decantazione, pozzetto di prelievo campioni. La portata di progetto è di 120 mc/giorno;
- al sistema di depurazione di cui sopra sono convogliate:
 - le acque reflue industriali generate nei locali del caseificio (produzione di formaggi) dall'imbottigliamento latte, dalla yogurteria, della gelateria e del birrificio;
 - le acque meteoriche di dilavamento della piazzola in cemento sulla quale avvengono le operazioni di scarico del latte dalle autocisterne e carico del siero;
 - le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione e da tutti i servizi igienici compresi quelli dell'asilo (preventivamente trattate mediante fosse Imhoff);
 - le acque provenienti dal controlavaggio filtri della piscina;
 - il sistema di depurazione è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la dicitura "POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI" nella TAVOLA 03 BIS del 05/11/2019 ad oggetto: "PLANIMETRIA SCARICHI";
 - ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali "anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici";
 - lo scarico S1 in uscita dal sistema di depurazione come sopra descritto è classificato come scarico di acque reflue industriali;
 - lo scarico S1 di acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - è stato installato il flottatore previsto nel precedente progetto e posizionato il contalitri sulla linea di ingresso al bacino di ossidazione;
 - l'attuale fascia oraria di scarico del depuratore è prevista dalle ore 17 - 17,30 in poi;
 - presso lo stabilimento è presente anche uno scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dallo svuotamento periodico della piscina;
 - lo scarico S2 di acque reflue domestiche recapita in un canale di bonifica confluyente al Rio Comune;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA, come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi del 13/12/2019, trasmesso a questo Servizio dallo SUAP del Comune di Rivergaro con nota PEC acquisita al prot. 192399 del 16/12/2019:

- il parere favorevole, espresso dall'Azienda USL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del prot. N° 189142 del 10/12/2019;

- parere di conformità prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Piacenza prot. n. 11186 del 28.08.2019;
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica per gli scarichi S1 ed S2;
- pareri favorevoli rilasciati dal rappresentante del Comune arch. M. Sozzi in sede di Conferenza relativamente agli scarichi in corpo idrico, alle emissioni in atmosfera, alla valutazione di impatto acustico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.”;
- D. P. R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-izzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività “allevamento bovino e bufale da latte, produzione di latte e derivati” svolta nello stabilimento sito nel Comune di Rivergaro loc. gerolo – Roveleto Landi (cod ausl 038PC038), dalla ditta “Cascina Bosco Gerolo soc. agr. Srl (C.F. 01547740330) richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 13/12/2019;

2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 caldaia a gasolio – potenza 775 kW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E2 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E3 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E4 CAPPA CUCINA

EMISSIONE N. E5 FORNO A LEGNA CUCINA – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E6 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E7 TORCIA DI SICUREZZA IMPIANTO A BIOGAS

EMISSIONE N. E8 UPGRADING BIOMETANO

Portata massima	65	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	6,8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	10	mg/Nm ³

Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	5	mg/Nm ³

- a) il camino di emissione di E8, identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
 - metodo UNICHIM MU 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - metodo UNICHIM MU 634 per la determinazione dell'**idrogeno solforato**;
- c) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto c) devono essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E8 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- i) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- j) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- k) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- l) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- m) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- n) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- o) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- p) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- q) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- r) dall'1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- s) la torcia di sicurezza di cui all'emissione E7 deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. Le ore di funzionamento annue devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo

competenti;

t) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni a partire dalla messa a regime del nuovo digestore**. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare **almeno due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

u) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse (in particolare ciascuna trincea dovrà essere riempita fino ad un livello massimo non superiore all'altezza utile della stessa e le modalità di riempimento dovranno determinare una idonea pressatura delle biomasse al fine di ridurre fermentazioni aerobiche e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);

v) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i quattro mesi;

w) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

x) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggio all'emissione E8** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi; qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

2. per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. delle seguenti prescrizioni per lo scarico S1 di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta":

- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione e della rete di fognatura aziendale devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- b) dovrà essere comunicato all'ARPAE l'eventuale variazione della fascia orario di scarico prima delle variazioni stessa;
- c) tutti le componenti del sistema di depurazione devono essere periodicamente sottoposte alle opportune verifiche per accertare il corretto funzionamento, nonché ad una corretta e scrupolosa manutenzione e pulizia che dovrà prevedere anche l'asportazione dei fanghi ed i dei grassi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- d) la rete fognaria interna allo stabilimento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine andrà costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata (contalitri) installato sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione;
- g) vengano effettuati in uscita dall'impianto di depurazione (nel pozzetto di campionamento fiscale), **con cadenza almeno quadrimestrale**, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri:

pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali/vegetali; i referti analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento in oggetto;

- h) venga tenuto un apposito registro (che dovrà essere conservato almeno per 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) presso lo stabilimento in oggetto su cui annotare, con cadenza settimanale, il dato numerico registrato dal misuratore di portata di cui alla lettera f);
- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- j) deve essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. delle seguenti prescrizioni **per lo scarico S2** di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale di bonifica" confluyente nel Rio Comune:

- a) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- b) lo svuotamento della piscina dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
 - nei giorni precedenti lo scarico dovrà essere sospesa la clorazione;
 - dovranno essere rimossi gli eventuali residui vegetali presenti nella vasca (foglie, alghe, ecc);
 - l'acqua dovrà essere convogliata nel corpo idrico recettore mantenendo una portata limitata;
- c) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti

4. delle seguenti prescrizioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione del nuovo impianto di digestione con produzione di biometano sarà la seguente:
 - ➔ SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 3056 t/anno
 - ➔ PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale trinciato, farina di triticale): 1490 t/anno
 - ➔ SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (scarti lavorazione di yogurt, ricotta e formaggio a pasta molle 365 t/anno, siero di latte 1606 t/anno, trebbie di birra 73 t/anno): 2044 t/anno;per un TOTALE di 6590 t/anno;
- f) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione esistente, con produzione di energia da biogas da 150 kWe, rimane invariata:
 - ➔ - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale e acque di mungitura): 7003 t/anno
 - ➔ - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - ➔ - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ➔ - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 192 t/anno;
 - ➔ - TOTALE: 7195 t/anno;

- g) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- h) con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.6 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

B) fa salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta in oggetto deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Autorità Competente;
- l'impianto a biometano di distribuzione del carburante dovrà essere utilizzato esclusivamente per le macchine dell'Azienda e per l'eventuale esercizio dell'impianto per l'uso pubblico occorrerà che l'Azienda provveda alla richiesta della prevista autorizzazione.

C) da atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto - sostituisce Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ArpaE con D.D. n. 6339 del 03/12/2018 e rilasciata dal SUAP di Rivergaro con atto del 05/12/2018, prot. n° 12909 e richiamata nelle premesse a seguito dell'intervento di modifica sostanziale oggetto del presente provvedimento;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.